SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

89A4432

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Berzo Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Berzo Inferiore (Brescia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Berzo Inferiore (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Ciarcia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989.

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Berzo Inferiore (Brescia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

A seguito del perdurare di tale inadempimento, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo invitava il consiglio comunale, con provvedimento n. 3521/22 del 16 gennaio 1989 notificato a tutti i consiglieri, a provvedere all'approvazione del suddetto bilancio entro il termine del 10 marzo 1989.

Scaduto infruttuosamente tale termine ed anche quello consentito dalla legge, l'organo di controllo, con atto n. 42990/26 del 12 giugno 1989, nominava un commissario *ad acta* che, con nota n. 1933 del 22 giugno 1989, approvava il bilancio di previsione del 1989.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Berzo Inferiore (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Ciarcia.

Roma, addì 21 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4673

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Rotondella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rotondella (Matera) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rotondella (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gerardo Bisogno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rotondella (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione decentrata di controllo di Matera, con ordinanza n. 13917 del 12 luglio 1989 — notificata a tutti i consiglieri — diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 31 luglio 1989, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il suddetto strumento contabile venisse approvato: pertanto, l'organo di controllo, con decisione n. 16130 — prot. n. 16306 in data 11 agosto 1989, nominava un commissario *ad acta*, che, in data 18 agosto 1989 approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1989.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'Organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rotondella (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gerardo Bisogno.

Roma, addì 2 ottobre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 luglio 1989, n. 340.

Regolamento recante le modalità applicative del regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989, che modifica il regolamento CEE n. 3061/84 relativo al regime di aiuto alla produzione per l'olio d'oliva.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2210/88 del Consiglio del 19 luglio 1988;

Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori dell'olio di oliva, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 892/88 del Consiglio del 29 marzo 1988;

Visto il regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento CEE n. 3061/84 della commissione del 31 ottobre 1984, recante le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva: sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, recante le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, previste dai suddetti regolamenti CEE n. 2261/84 e n. 3061/84 per le parti compatibili con le norme del presente regolamento;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova disciplina comunitaria di cui al regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989 che modifica il regolamento CEE n. 3061/84;

Udito il parere 190/89 espresso dal Consiglio di Stato - sezione II, nell'adunanza del 5 aprile 1989, nonché il successivo parere 52/89 espresso in adunanza generale del 1° luglio 1989;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

In applicazione del regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 gennaio 1989, che modifica il regolamento CEE n. 3061/84 del 31 ottobre 1984, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, sono apportate le seguenti modifiche al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 di cui alle premesse:

1) il testo dell'art. 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1 viene concesso agli oli di oliva vergini definiti al punto 1) e all'olio di sansa di oliva definito al punto 4) dell'allegato al regolamento CEE n. 136/66, come modificato dall'allegato al regolamento CEE n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987.»;

2) all'art. 2, ultimo comma, dopo l'espressione «per la campagna 1984-85» viene aggiunto «e per le campagne olivicole successive.»;

3) il testo dell'art. 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno 300 kg di olio di oliva vergine, l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto presso un frantoio riconosciuto, aumentata nella misura prevista dall'art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84; tuttavia, nei casi previsti agli articoli 7 e 15 del regolamento CEE n. 2261/84, il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto non può superare il quantitativo richiesto.»;

4) il testo dell'art. 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero, al potenziale produttivo degli olivi coltivati ed alle loro rese forfettarie, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando l'aiuto unitario per il quantitativo di olio che risulta applicando al numero di olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione CEE, aumentato nella misura prevista dall'art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84.

L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri stabiliti all'art. 1, punto 3), del regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1988.»;

5) all'art. 3, quinto comma, l'espressione gli «Uffici istruttori» è sostituita con «l'AIMA.»;

6) l'art. 3, sesto comma, è soppresso;

7) dopo l'art. 4, è inserito l'art. 4-*bis*:

«Art. 4-*bis* (*Dichiarazione delle modifiche di struttura*). — In applicazione dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2261/84, le associazioni di produttori riconosciute, per il tramite delle Unioni di appartenenza, dichiarano entro il 30 giugno di ogni anno le eventuali modifiche di struttura, inviando all'AIMA apposito elenco, responsabilmente sottoscritto dal presidente dell'associazione e corredato dal relativo nastro magnetico, rispondente ai criteri di computerizzazione fissati dall'AIMA.

Qualora nessuna dichiarazione pervenga nel suddetto termine, l'AIMA riterrà confermata la struttura associativa risultante dagli schedari computerizzati.

L'AIMA, espletati i controlli di cui all'art. 3, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2261/84, entro il 31 luglio di ogni anno, fornirà i risultati delle elaborazioni mediante elenco corredato da supporto magnetico con l'indicazione dei codici identificativi AIMA.»;

8) all'art. 5, la parola «decreto» è sostituita con la parola «regolamento»;

9) all'art. 6, primo comma, l'espressione «agli Uffici regionali territorialmente competenti di cui al successivo art. 9.» è sostituita con «all'AIMA.»;

10) l'art. 6, secondo comma, è soppresso;

11) l'art. 6, terzo, quarto e quinto comma, è sostituito dal testo seguente:

«La denuncia di coltivazione deve riportare l'indicazione del codice identificativo AIMA, che sarà fornito dall'AIMA stessa a' termini del precedente art. 4-*bis*, per consentire il collegamento fra gli schedari permanenti computerizzati previsti all'art. 16 del regolamento CEE n. 2261/84.»;

12) il testo dell'art. 7 «Controllo delle denunce di coltivazione» è sostituito dal testo seguente:

«Art. 7 (*Controllo delle denunce di coltivazione*). — Il controllo delle denunce di coltivazione presentate dai produttori associati è effettuato dall'AIMA avvalendosi degli schedari computerizzati, costituiti a norma dell'art. 16 del regolamento CEE n. 2261/84 secondo i criteri stabiliti all'art. 1, punto 7), del regolamento CEE n. 98/89 del 17 gennaio 1989.

Il controllo previsto per i produttori non associati di cui all'art. 14, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2261/84, è effettuato dall'Agecontrol nelle seguenti percentuali:

a) 1% nelle zone per le quali sono disponibili i dati di base dello schedario oleicolo;

b) 4% nelle altre zone.

Detti controlli devono essere effettuati in via prioritaria sugli olivicoltori che hanno apportato modifiche di rilievo al loro potenziale produttivo.»;

13) il testo dell'art. 8, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«La domanda di aiuto deve essere presentata dai produttori associati alla propria associazione riconosciuta, e, dagli altri produttori, direttamente all'AIMA - Via Palestro n. 81, Roma.»;

14) all'art. 8, quarto comma, lettera *c)*, l'espressione «dal successivo art. 3» è sostituita con «dal precedente art. 3.»;

15) viene aggiunta, altresì, la seguente lettera *f)*: «la fotocopia del tesserino del codice fiscale.»;

16) dopo l'art. 8 «Domanda di aiuto» è aggiunto il seguente articolo 8-*bis:*

«Art. 8-*bis (Domande di aiuto per l'olio ottenuto in Stati membri diversi da quelli di produzione delle olive)*. — Al fine della corretta applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, l'olivicoltore che abbia fatto triturare parzialmente o totalmente le proprie olive in un frantoio riconosciuto, situato in uno Stato membro diverso da quello in cui le olive sono state prodotte, deve presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste dall'art. 1, punto 1), del regolamento CEE n. 98/89 del 17 gennaio 1989, che modifica l'art. 1 del regolamento CEE n. 3061/84.

Per i produttori italiani il pagamento dell'aiuto di cui sopra viene effettuato dall'AIMA una volta ricevuti, dall'organismo competente dall'altro Stato membro, la domanda di aiuto ed i risultati dei controlli svolti sul frantoio.»;

17) il testo dell'art. 10, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Le cooperative legalmente costituite, che aderiscono ad una associazione riconosciuta, devono presentare tramite quest'ultima le denunce di coltivazione e le domande di aiuto presentate dai singoli soci, compilate conformemente alle modalità ed alle prescrizioni previste dal presente regolamento.»;

18) all'art. 10, dopo il secondo comma, viene inserito il comma seguente:

«Dette cooperative devono, altresì, annotare nel predetto registro standardizzato, al termine di ogni lavorazione collettiva, il quantitativo di olio attribuito a ciascun socio, corrispondente al quantitativo di olive già registrato.»;

19) il testo dell'art. 11, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Gli elementi identificativi dei terreni olivetati, quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla denuncia di coltivazione. Per i produttori non associati la verifica della titolarità del diritto all'aiuto viene effettuata dall'AIMA mediante l'uso degli schedari computerizzati.»;

20) il testo dell'art. 12, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Tale verifica deve essere operata applicando i criteri previsti dall'art. 6, primo paragrafo, del regolamento CEE n. 3061/84.»;

21) allo stesso art. 12, terzo comma, l'espressione «le relative pratiche devono essere trasmesse ai competenti Uffici istruttori, i quali provvederanno a determinare...» è sostituita con la seguente: «le relative pratiche devono essere trasmesse all'AIMA, la quale provvederà a determinare...»;

22) l'ultimo periodo dello stesso comma terzo è soppresso;

23) il testo dell'art. 12, quarto e quinto comma, è sostituito dal testo seguente:

«Al fine della determinazione, per ogni produttore, della quantità di olio ammissibile all'aiuto, di cui al successivo art. 16-*bis*, l'AIMA si avvale di tutti gli elementi contenuti negli schedari computerizzati ed in particolare dei dati di base dello schedario oleicolo e dei dati relativi ai registri standardizzati di lavorazione delle olive, tenuti dai frantoi riconosciuti.

L'AIMA tiene conto, altresì, di tutti gli elementi utili trasmessi dall'Agecontrol S.p.a. derivanti dall'esercizio dell'attività complessiva di controllo espletata dalla stessa agenzia, a' termini della relativa normativa comunitaria.»;

24) il testo dell'art. 13, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Le unioni riconosciute, o le associazioni riconosciute non aderenti ad una unione, sono tenute a presentare mensilmente all'AIMA le domande di aiuto dei rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e nei cui confronti siano state completate le verifiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di ciascuna campagna.

Tuttavia, in deroga a tale termine ed in conformità del disposto dell'art. 1, punto 2), del regolamento CEE n. 98/89, si riconosce, per la sola campagna 1987/88, la validità della domanda di aiuto presentata al più tardi entro il 20 gennaio 1989.

Le domande si considerano regolarmente presentate solo se corredate di tutta la prescritta documentazione.»;

25) All'art. 13, secondo comma, l'espressione «codice-azienda», viene sostituita con «codice identificativo AIMA»;

26) il testo dell'art. 14 «Anticipazione dell'aiuto» è sostituito dal testo seguente:

«Art. 14 *(Anticipazione dell'aiuto)*. — L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni riconosciute una quota di aiuto spettante ai rispettivi produttori associati non superiore alla misura prevista dall'art.12, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2261/84, come modificato dall'art. 1, punto 9), del regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1988.

Tale anticipo può essere erogato esclusivamente a favore di produttori soci di associazioni aderenti ad unioni di produttori riconosciute.»;

27) il testo dell'art. 15, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse spettanti a' termini delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2261/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto regolamento, dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3061/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di determinare la somma da versare alle unioni di produttori in funzione del numero dei soci, aderenti alle rispettive associazioni di base, si deve tener conto esclusivamente dei soci che abbiano presentato almeno una domanda di aiuto per il periodo della campagna in corso e delle tre precedenti.»;

28) il testo dell'art. 16, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«In applicazione dei regolamenti CEE n. 2261/84, art. 14, paragrafo 3, e n. 2262/84, art. 1, primo trattino, l'Agecontrol S.p.a. esplica, nel corso di ciascuna campagna, i controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti, nella misura di almeno il 5%.

Tali controlli devono riguardare anche l'osservanza delle condizioni necessarie per garantire l'assenza di contaminazione da sostanze indesiderabili, principalmente i solventi.

Al fine della corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino, i frantoi riconosciuti devono registrare sui registri standardizzati tutte le partite di olive in entrata, di olio e di sansa prodotti, indipendentemente dal fatto che il relativo aiuto alla produzione venga meno richiesto.»;

29) dopo l'art. 16 «Controllo sui frantoi riconosciuti» è inserito il seguente art. 16-*bis*:

«Art. 16-*bis* (*Determinazione dei quantitativi di olio ammissibili all'aiuto e relativo pagamento*). — L'AIMA determina i quantitativi di olio ammissibili all'aiuto, conformemente a quanto prescritto dall'art. 15 del regolamento CEE 2261/84 e dall'art. 12-*bis* del regolamento CEE n. 3061/84, modificato dal regolamento CEE n. 98/89 del 17 gennaio 1989, sulla base dei risultati dei controlli svolti dall'Agecontrol S.p.a. o da altri organi ad essi preposti.

Tali risultati devono essere trasmessi tempestivamente all'AIMA e comunque non oltre il termine di scadenza di ciascuna campagna olivicola.

L'AIMA versa l'aiuto alla produzione:

a) per tutti i produttori, la cui produzione media risulti inferiore a 300 kg di olio o a quantitativi diversi che verranno determinati dalla Comunità europea con successivi regolamenti, entro novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda o dalla pubblicazione delle rese CEE in olive ed in olio, se effettuata in data successiva;

b) per i produttori, la cui produzione è almeno pari o superiore a 300 kg, entro 90 giorni dalla fissazione da parte della Commissione CEE, della produzione effettiva nonché dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione, fissati, a norma dell'art. 17-*bis* del regolamento CEE n. 2261/84, come modificato dal regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1989.»;

30) il testo dell'art. 19 «Rese in olive ed in olio» è sostituito dal testo seguente:

«Art. 19 (*Rese in olive ed in olio*). — Ai fini della fissazione delle rese forfettarie da parte della Commissione CEE, l'Agecontrol, a' termini dell'art. 1, paragrafo 2, 4° trattino, del regolamento CEE n. 2262/84, provvede a raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale, i necessari elementi.

Sono fatte salve le competenze attribuite alle commissioni provinciali olio in merito alle rilevazioni, a livello periferico, dei dati necessari alla formulazione delle proposte di rese, di cui all'art. 11, lettera *g)*, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito in legge 18 gennaio 1968, n. 10, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5.

Le commissioni provinciali olio di cui sopra devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ed all'Agecontrol S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41, Roma, entro la data del 15 marzo di ciascuna campagna di commercializzazione, per ogni zona olivicola omogenea, i seguenti dati, accompagnati da apposite relazioni sull'andamento della produzione:

a) delimitazione geografica delle zone omogenee;

b) stima della superficie olivicola;

c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;

d) produzione media di olive per albero;

e) produzione media di olio per 100 kg di olive;

f) rese in olive relativamente agli oliveti più rappresentativi della zona;

g) rese in olio determinate secondo i criteri di cui all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3061/84;

h) per ciascun comune, il numero dei frantoi riconosciuti ai quali sono stati consegnati i registri standardizzati di lavorazione, unitamente ai quantitativi di olive e di olio risultanti dai medesimi.

L'Agecontrol, entro il 31 marzo di ciascuna campagna, deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, tutti i dati acquisiti sia direttamente che tramite le commissioni provinciali olio, opportunamente elaborati e sintetizzati.

Al fine di provvedere agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 17-*bis* del regolamento CEE n. 2261/84, come modificato dal regolamento CEE n. 892/88, l'AIMA provvederà a trasmettere entro il 15 marzo successivo alla fine di ciascuna campagna, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo complessivo di olio d'oliva per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di cui trattasi.»;

31) il testo dell'art. 20 è sostituito dal testo seguente:

«Art. 20 *(Disposizioni per le regioni)*. — Le regioni collaborano con l'AIMA all'assolvimento dei compiti previsti dal presente regolamento al fine di assicurare la regolare attuazione della relativa regolamentazione comunitaria.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 400/1988 concerne: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

Il testo delle disposizioni del D.M. 2 gennaio 1985, come modificate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Qualità di olio ammissibili all'aiuto)*. — *L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1 viene concesso agli oli di oliva vergini definiti al punto 1) e all'olio di sansa di oliva definito al punto 4) dell'allegato al regolamento CEE n. 136/66, come modificato dall'allegato al regolamento CEE n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987.*

La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata forfettariamente secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna 1984-85 *e per le campagne olivicole successive* la quantità di cui al precedente comma viene fissata dall'art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione del 31 ottobre 1984 nella misura dell'8% del quantitativo di olio di pressione per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto».

«Art. 3 *(Criteri generali di determinazione dell'aiuto)*. — *Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno 300 kg di olio di oliva vergine, l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto presso un frantoio riconosciuto, aumentata nella misura prevista dall'art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84; tuttavia, nei casi previsti agli articoli 7 e 15 del regolamento CEE n. 2261/84, il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto non può superare il quantitativo richiesto.*

Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero, al potenziale produttivo degli olivi coltivati ed alle loro rese forfettarie, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando l'aiuto unitario per il quantitativo di olio che risulta applicando al numero di olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla Commissione CEE, aumentato nella misura prevista dall'art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84.

L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri stabiliti all'art. 1, punto 3), del regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1988.

L'aiuto è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 7 del regolamento CEE n. 2261/84 per i produttori associati che:

chiedono l'aiuto per l'olio prodotto su oliveti da essi condotti in affitto per un periodo inferiore a tre anni;

hanno venduto, anche parzialmente, le proprie olive;

hanno aderito nel corso della campagna ad un'associazione riconosciuta.

Nel caso in cui le olive sono state molite, anche in parte, presso frantoi non riconosciuti, la domanda di aiuto deve contenere l'indicazione del frantoio non riconosciuto ed essere corredata, oltre che della documentazione prevista al successivo art. 8, anche di un'adeguata documentazione comprovante la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive. Per le piccole imprese diretto-coltivatrici *l'AIMA* può ritenere valide forme semplificate di documentazione.

Il produttore che, pur avendo assunto un vincolo triennale di adesione ad un'associazione riconosciuta aderisce ad un'altra associazione riconosciuta, perde, per effetto della norma di cui all'art. 3, paragrafi 5 e 7, del regolamento CEE n. 2261/84, il diritto all'aiuto».

«Art. 5 *(Ente preposto all'erogazione dell'aiuto comunitario).* — Alla corresponsione dell'aiuto di cui al presente *regolamento* provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che in appresso sarà indicata con la sola sigla "AIMA"».

«Art. 6 *(Denuncia di coltivazione).* — Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione ogni olivicoltore entro e non oltre il 30 novembre di ciascuna campagna deve presentare la denuncia di coltivazione in duplice copia *all'AIMA*, nelle forme e secondo le prescrizioni previste dall'art. 1 del regolamento CEE n. 3061/84 del 31 ottobre 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. I produttori aderenti ad un'associazione riconosciuta sono tenuti, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, a presentare la denuncia di coltivazione per il tramite dell'associazione di appartenenza.

*La denuncia di coltivazione deve riportare l'indicazione del codice identificativo AIMA, che sarà fornito dall'AIMA stessa a' termini del precedente art. 4-*bis, *per consentire il collegamento fra gli schedari permanenti computerizzati previsti all'art. 16 regolamento CEE n. 2261/84.*

Il produttore che intende chiedere l'aiuto deve presentare, a' termini dell'art. 3, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2261/84, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, una sola denuncia per tutte le superfici olivetate da lui condotte e ricadenti nel territorio di una stessa provincia.

È fatto obbligo alle organizzazioni di produttori riconosciute per le precedenti campagne di commercializzazione di restituire, ai produttori che non hanno rinnovato il proprio vincolo associativo a partire dalla campagna 1984-85, copia dell'intera documentazione catastale afferente ai terreni olivetati ed al relativo titolo di conduzione dei terreni stessi nonché della scheda olivicola di cui ai precedenti commi».

«Art. 8 *(Domanda di aiuto).* — Entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, fatta salva ogni contraria disposizione comunitaria, i produttori aventi diritto devono presentare domanda di aiuto, redatta su modulo appositamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 5 del regolamento CEE n. 3061/84.

La domanda di aiuto deve essere presentata dai produttori associati alla propria associazione riconosciuta, e, dagli altri produttori, direttamente all'AIMA - Via Palestro n. 81, Roma.

A tale scopo è fatto obbligo alle associazioni riconosciute di istituire e tenere un registro di protocollo in cui devono essere registrate giornalmente le denunce di coltivazione e le relative domande di aiuto prodotte dai propri associati.

A corredo della domanda di aiuto, compilata in tutte le voci, devono essere prodotti ed allegati i seguenti documenti:

a) per ogni partita di olive molite, la dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio — che per brevità in appresso viene denominata "modello F" — rilasciata da un frantoio riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato nelle premesse del presente decreto;

b) per le olive vendute, copia della fattura di vendita debitamente quietanzata dall'acquirente e recante anche le generalità, il codice fiscale o la partita IVA e l'indirizzo completo dell'acquirente stesso;

c) la documentazione prescritta *dal precedente art. 3* per le olive molite presso un frantoio non riconosciuto;

d) lo stato di famiglia del o dei richiedenti l'aiuto se persone fisiche, da cui deve risultare l'indicazione della residenza, del luogo e della data di nascita di ogni componente il o i nuclei familiari;

e) la documentazione di rito, se trattasi di persona giuridica;

f) la fotocopia del tesserino del codice fiscale».

«Art. 10 *(Cooperative di olivicoltori). — Le cooperative legalmente costituite, che aderiscono ad una associazione riconosciuta, devono presentare tramite quest'ultima le denunce di coltivazione e le domande di aiuto presentate dai singoli soci, compilate conformemente alle modalità ed alle prescrizioni previste dal presente regolamento.*

Le cooperative che praticano la lavorazione delle olive in forma collettiva, e non distintamente per singoli soci, possono presentare i fogli del registro, in deroga all'art. 4, secondo comma, del più volte citato decreto ministeriale 20 ottobre 1984, al momento della presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla data finale di lavorazione stagionale. Tuttavia dette cooperative devono giornalmente annotare:

nel registro standardizzato di lavorazione, per ciascun socio, i quantitativi di olive entrati nello stabilimento di molitura;

in un apposito registro interno la quantità di olive lavorate e quella di olio prodotto.

Dette cooperative devono, altresì, annotare nel predetto registro standardizzato, al termine di ogni lavorazione collettiva, il quantitativo di olio attribuito a ciascun socio, corrispondente al quantitativo di olive già registrato.

Le cooperative che esercitano anche il servizio di molitura per conto terzi dovranno istituire una doppia contabilità, consistente nella tenuta di due distinti registri standardizzati di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto di terzi».

«Art. 11 *(Verifica della titolarità del diritto all'aiuto).* — La verifica della titolarità del diritto all'aiuto, ai fini dell'adesione ad un'associazione riconosciuta e dell'ammissione al beneficio dell'aiuto alla produzione, deve essere operata mediante l'acquisizione della certificazione catastale o di altra documentazione ufficiale equivalente, di cui copia deve essere conservata dalle associazioni e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli elementi identificativi e costitutivi dei terreni olivetati, quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla denuncia di coltivazione. Per i produttori non associati la verifica della titolarità del diritto all'aiuto viene effettuata dall'AIMA mediante l'uso degli schedari computerizzati».

«Art. 12 *(Verifica delle domande di aiuto).* — Prima di presentare le domande mensili di aiuto di cui all'art. 13 le associazioni riconosciute assoggettano le domande di aiuto dei rispettivi soci alla verifica della compatibilità e della corrispondenza di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 2261/84.

Tale verifica deve essere operata applicando i criteri previsti dall'art. 6, primo paragrafo, del regolamento CEE n. 3061/84.

Nei casi in cui, neanche in base alla documentazione integrativa prevista dall'art. 8 del regolamento CEE n. 2261/84 risulta possibile alle associazioni di accertare la compatibilità e la corrispondenza di cui al precedente comma, *le relative pratiche devono essere trasmesse all'AIMA, la quale provvederà a determinare,* secondo le modalità previste dalla normativa interna, la quantità di olio da ammettere all'aiuto e l'importo dell'aiuto spettante ai singoli aventi diritto, tenendo conto in particolare delle rese forfettarie in olive ed in olio fissate dalla commissione CEE per le rispettive zone di produzione.

*Al fine della determinazione, per ogni produttore, della quantità di olio ammissibile all'aiuto, di cui al successivo art. 16-*bis, *l'AIMA si avvale di tutti gli elementi contenuti negli schedari computerizzati ed in particolare dei dati di base dello schedario oleicolo e dei dati relativi ai registri standardizzati di lavorazione delle olive, tenuti dai frantoi riconosciuti.*

L'AIMA tiene conto, altresì, di tutti gli elementi utili trasmessi dall'Agecontrol S.p.a. derivanti dall'esercizio dell'attività complessiva di controllo espletata dalla stessa agenzia, a' termini della relativa normativa comunitaria».

«Art. 13 *(Presentazione mensile delle domande di aiuto). — Le unioni riconosciute, o le associazioni riconosciute non aderenti ad una unione, sono tenute a presentare mensilmente all'AIMA le domande di aiuto dei rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e nei cui confronti siano state completate le verifiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di ciascuna campagna.*

Tuttavia, in deroga a tale termine ed in conformità del disposto dell'art. 1, punto 2), del regolamento CEE n. 98/89, si riconosce, per la sola campagna 1987/88, la validità della domanda di aiuto presentata al più tardi entro il 20 gennaio 1989.

Le domande si considerano regolarmente presentate solo se corredate di tutta la prescritta documentazione.

Ai fini del pagamento dell'anticipo dell'aiuto le unioni riconosciute presenteranno all'AIMA, a fronte delle domande mensili, una nota riepilogativa — standardizzata e rispondente alle esigenze ed ai criteri di computerizzazione stabiliti dall'AIMA stessa — nella quale devono essere indicate le generalità complete di ogni associato, il numero di *"codice identificativo AIMA"* di cui all'art. 6 e le quantità di olio ritenute ammissibili all'aiuto, comprensive della quota forfettaria di olio di sansa.

La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che, per le domande di aiuto dei produttori inclusi nella nota stessa, sono stati espletati i controlli e le verifiche previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I nominativi dei produttori associati che chiedono l'aiuto per l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto oppure in uso gratuito devono essere segnalati e resi chiaramente individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di apposita nota riepilogativa.

Entro il 10 agosto di ogni campagna le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei produttori agricoli, il numero complessivo delle domande di aiuto ed il corrispondente quantitativo globale di olio d'oliva».

«Art. 15 *(Acconto sulla trattenuta a favore delle organizzazioni dei produttori e relativa contabilità). — L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse spettanti a' termini delle lettere* a) *e* b) *dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2261/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto regolamento, dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3061/84 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Al fine di determinare la somma da versare alle unioni di produttori in funzione del numero dei soci, aderenti alle rispettive associazioni di base, si deve tener conto esclusivamente dei soci che abbiano presentato almeno una domanda di aiuto per il periodo della campagna in corso e delle tre precedenti.

A tal fine le associazioni e le loro unioni sono tenute ad istituire e tenere nelle forme di legge un'apposita contabilità concernente l'impiego delle somme derivanti dalla trattenuta prevista dalle norme comunitarie sopra richiamate. Copia della suddetta contabilità deve essere trasmessa all'AIMA entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello della campagna di commercializzazione cui si riferisce la trattenuta.

Le attività finanziate, a' termini della regolamentazione comunitaria, con le somme di cui ai precedenti commi costituiscono prestazioni di servizio destinate al sostegno della produzione agricola»

«Art. 16 *(Controllo sui frantoi riconosciuti). — In applicazione dei regolamenti CEE n. 2261/84, art. 14, paragrafo 3 e n. 2262/84, art. 1, primo trattino, l'Agecontrol S.p.a. esplica, nel corso di ciascuna campagna, i controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti, nella misura di almeno il 5%.*

Tali controlli devono riguardare anche l'osservanza delle condizioni necessarie per garantire l'assenza di contaminazione da sostanze indesiderabili, principalmente i solventi.

Al fine della corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino, i frantoi riconosciuti devono registrare sui registri standardizzati tutte le partite di olive in entrata, di olio e di sansa prodotti, indipendentemente dal fatto che il relativo aiuto alla produzione venga meno richiesto.

I suddetti controlli devono essere espletati sul posto ed in particolare durante il periodo di lavorazione delle olive.

Le irregolarità accertate nel corso dei controlli, fatto salvo ogni altro adempimento di competenza, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'agricoltura ed all'AIMA, unitamente alle eventuali proposte di revoca o di diniego del riconoscimento dei frantoi interessati.

Il provvedimento di revoca del riconoscimento viene adottato, per le violazioni previste dalla disciplina comunitaria, dal Ministero dell'agricoltura con effetto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso al titolare del frantoio e reso pubblico mediante tempestiva affissione all'albo pretorio del comune nel cui territorio ricade lo stabilimento di molitura interessato.

Qualora i controlli di cui al presente articolo e le verifiche di cui al precedente art. 12 evidenziano irregolarità nell'attività e nella contabilità di magazzino tali da determinare la revoca del riconoscimento del frantoio, la determinazione delle quantità di olio da ammettere all'aiuto per i singoli produttori che hanno ivi molito le proprie olive è effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 15 del regolamento CEE n. 2261/84.

I controlli di cui ai precedenti commi possono essere integrati da controlli sugli stabilimenti di estrazione di olio con solvente dalla sansa e sugli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli oli estratti dalla sansa, i quali terranno la contabilità a suo tempo prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10».

89G0407

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 agosto 1989, n. 341.

Modificazione al regolamento recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Ritenuto di dover modificare l'art. 19 del regolamento di cui al decreto 4 marzo 1987, n. 145, dettando una nuova disciplina del porto d'armi per gli addetti alla polizia municipale allorquando debbano recarsi a poligoni di tiro a segno fuori del comune ove prestano servizio;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Sentito il Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

L'art. 19 del regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — 1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota al dispositivo:

Si trascrive il testo dell'art. 18 e dell'ultimo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con D.M. n. 145/1987:

«Art. 18. — 1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto».

«Art. 6. — 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé».

89G0418

DECRETO 22 agosto 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 8 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di San Severino Marche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di San Severino Marche;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra e rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di San Severino Marche contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

33. Comune di San Severino Marche, beneficio di S. Filippo e S. Carlo - concedente - Ferranti livellario, con sede in 62027 San Severino Marche;

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 8, 11 e 18 è la seguente:

8. Comune di San Severino Marche, prebenda parrocchiale di Cesolo (nota anche quale «parrocchia di Cesolo», «parrocchia di S. Maria Assunta in Cesolo» e «prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cesolo»), con sede in 62027 San Severino Marche, frazione Cesolo.

11. Comune di San Severino Marche, prebenda parrocchiale di Corsciano (nota anche quale «parrocchia di S. Maria in Corsciano», «prebenda parrocchiale di S. Maria in Corsciano»), con sede in 62020 San Severino Marche, frazione Corsciano.

18. Comune di San Severino Marche, prebenda parrocchiale di Pitino (nota anche quale «prebenda parrocchiale di S. Antonio in Pitino», «beneficio parrocchiale di S. Maria Addolorata in Pitino» e «beneficio di S. Antonio Patronato Marinelli concedente - molti livellari»), con sede in 62027 San Severino Marche, frazione Pitino.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

89A4627

DECRETO 22 agosto 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centodieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Salerno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentanove parrocchie costituite nella diocesi di Salerno;

vennero dichiarate estinte centodieci chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di due parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 115 e 125 è la seguente:

115. Comune di Salerno, parrocchia di S. Margherita di Pastena e S. Nicola de Pumpulo, con sede in 84100 Salerno, frazione Pastena, via S. Margherita n. 1.

125. Comune di Salerno, parrocchia Santi Matteo e Gregorio Magno con sede in 84100 Salerno, piazza Alfano I n. 1;

nell'elenco di cui all'art. 4 il rapporto successivo al numero d'ordine 46 è rettificato come segue:

46. Comune di Salerno, alla chiesa parrocchiale di S. Matteo e S. Gregorio, sita in 84100 Salerno, piazza Alfano I n. 1, succede, per l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Matteo e Gregorio Magno, con sede in 84100 Salerno, piazza Alfano I n. 1.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

89A4628

DECRETO 22 agosto 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventidue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Osimo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Osimo;

vennero dichiarate estinte dieci chiese parrocchiali:

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1987, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quindici chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Ancona:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

12. Osimo, chiesa parrocchiale della B. Vergine del Carmine, nota anche quale confraternita della B. Vergine del Carmine in Osimo, sita in via Antico Pomerio, 60027 Osimo;

13. Filottrano, chiesa parrocchiale di S. Maria in Tornazzano, nota anche quale chiesa di S. Maria in Tornazzano, rettoria di S. Maria di Tornazzano, sita in 60024 Filottrano, località Tornazzano;

14. Filottrano, chiesa parrocchiale delle Stimmate di S. Francesco, nota anche quale chiesa delle Stimmate di S. Francesco, confraternita delle Stimmate di S. Francesco, sita in 60024 Filottrano;

15. Filottrano, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, nota anche quale congregazione di S. Maria degli Angeli, sita in 60024 Filottrano;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quindici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti undici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

8. Osimo, alla chiesa parrocchiale della B. Vergine del Carmine, nota anche quale Confraternita della B. Vergine del Carmine in Osimo, sita in 60027 Osimo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S.Marco Evangelista, sita in 60027 Osimo, piazza S. Marco, 1.

9. Filottrano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Tornazzano, nota anche quale chiesa di S. Maria in Tornazzano, rettoria di S. Maria in Tornazzano, sita in 60024 Filottrano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S.Maria Assunta, sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio, 13.

10. Filottrano, alla chiesa parrocchiale delle Stimmate di S. Francesco, nota anche quale chiesa delle Stimmate di S. Francesco, confraternita delle Stimmate di S. Francesco, sita in 60024 Filottrano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio, 13.

11. Filottrano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, nota anche quale congregazione di S. Maria degli Angeli, sita in 60024 Filottrano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio, 13.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

89A4629

DECRETO 23 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentadue parrocchie della diocesi di Cagliari e modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 per la parte relativa al numero di centoventuno parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentadue parrocchie costituite nella diocesi di Cagliari;

vennero dichiarate estinte centoventuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cagliari;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Cagliari ne venne omessa una, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 15 settembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centotrentatre parrocchie costituite nella diocesi di Cagliari, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

133. Comune di Sinnai (Cagliari), parrocchia Madonna della Fiducia, sita in 09048 Cagliari, località Solanas.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 23 settembre 1989, aventi sede:

centoventisette in comuni della provincia di Cagliari;

sei in comuni della provincia di Nuoro».

Roma, addì 23 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4630

DECRETO 23 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquindici parrocchie costituite nella diocesi di Casale Monferrato;

vennero dichiarate estinte centoquarantasette chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano dichiara estinta anche una chiesa cattedrale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile la chiesa cattedrale di S. Evasio, detta anche chiesa cattedrale di Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), cui succede in tutti i rapporti attivi e passivi la diocesi di Casale Monferrato».

Roma, addì 23 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4631

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 giugno 1989.

Determinazione dell'entità del contributo in conto interessi, a carico dello Stato, di cui all'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, nella legge 21 luglio 1988, n. 12.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, come convertito nella legge 21 gennaio 1988, n. 12;

Visto l'ivi richiamato art. 8, primo comma, lettera *b)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto delle suddette norme occorre provvedere, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata, alla determinazione dell'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare da soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, contributo cui hanno accesso anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'art. 64 della citata legge n. 219/81;

Vista la vigente normativa in materia di edilizia agevolata e, in particolare, la delibera C.I.P.E. 8 aprile 1987, n. 197;

Ritenuto che la determinazione dell'entità del contributo in conto interessi a carico dello Stato sia da determinarsi in modo tale che il tasso da porre a carico del destinatario del mutuo sia pari a quello in vigore nello specifico corrispondente settore dell'edilizia agevolata, da individuarsi secondo i vigenti parametri dell'edilizia agevolata, in base a percentuali differenziate per fasce di reddito, da applicare al tasso di riferimento come bimestralmente fissato dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'entità del contributo in conto interessi di cui all'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, come modificato in sede di conversione nella legge 21 gennaio 1988, n. 12, è determinata in misura tale che il tasso da porre a carico del destinatario sia pari a quello in vigore nello specifico corrispondente settore dell'edilizia agevolata, da individuarsi in base a percentuali differenziate per fasce di reddito da applicare al tasso di riferimento come bimestralmente fissato dal Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per i mutui da contrarre l'individuazione del tasso a carico del beneficiario del mutuo, in relazione al quale viene conseguentemente determinata l'entità del contributo in conto interessi a carico dello Stato, viene operata sulla base dei parametri di cui al precedente art. 1, che risulteranno in vigore nel corrispondente settore dell'edilizia agevolata al momento della presentazione della domanda di mutuo.

Art. 3.

Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'art. 14 della suddetta legge 21 gennaio 1988, n. 12, l'individuazione del tasso a carico del beneficiario del mutuo viene operata in rapporto al tasso di riferimento vigente alla data di pubblicazione della stessa legge nella *Gazzetta Ufficiale* e le percentuali sono correlate ai sottoelencati limiti di reddito, come dichiarati per l'anno 1987, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Limiti di reddito (in milioni)	Tasso a carico del beneficiario (in percentuale sul tasso di riferimento)
—	—
14,5	30
18	50
24	70

I redditi vanno calcolati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/78.

Art. 4.

Le procedure e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi in applicazione del presente decreto trovano regolamentazione nella convenzione con gli enti mutuanti di cui al comma 3 dell'art. 14 della ripetuta legge 21 gennaio 1988, n. 12.

Art. 5.

Sono operanti, ove applicabili, le altre disposizioni di cui alla delibera C.I.P.E. 8 aprile 1987, n. 197, e successive.

Roma, addì 23 giugno 1989

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1989
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 354

89A4632

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 agosto 1989.

Proroga della riduzione della tassa costiera nel servizio radiomarittimo via satellite (sistema INMARSAT).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1988, concernente la riduzione sino al 31 dicembre 1988 della tassa costiera nel servizio radiotelefonico marittimo bordo/terra via satellite (sistema INMARSAT) nella fascia oraria 22.00 - 04.00 UTC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1989 con il quale è stata prorogata la validità della citata riduzione tariffaria sino alle ore 24.00 UTC del 30 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1989;

Considerato che l'organizzazione INMARSAT ha deciso di estendere sino al 31 dicembre 1989 il periodo sperimentale della predetta riduzione tariffaria;

Ritenuta la necessità di protrarre l'efficacia del menzionato decreto ministeriale 26 gennaio 1989;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse costiere per le comunicazioni radiotelefoniche marittime via satellite (sistema INMARSAT) effettuate tramite la stazione costiera terrena p.t. italiana, stabilite con decreto ministeriale 28 novembre 1988, citato nelle premesse, sono valide sino alle ore 24.00 UTC del giorno 31 dicembre 1989.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1989
Registro n. 43 Poste, foglio n. 5

89A4675

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1989.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Verona è stabilita al 19 ottobre 1989.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

89A4692

DECRETO 9 ottobre 1989.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Sassari è stabilita al 19 ottobre 1989.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

89A4591

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 settembre 1989.

Modalità per il versamento del contributo al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. (Deliberazione del Comitato di gestione della Cassa conguaglio G.P.L.).

IL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA CONGUAGLIO G.P.L.

Visto il provvedimento C.I.P. n. 18/1989 del 12 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, che istituisce presso la Cassa conguaglio G.P.L. un conto economico denominato Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti;

Considerato che nel citato provvedimento è stato deliberato, al punto 2-*a*), che le modalità per il versamento del contributo al Fondo predetto saranno stabilite dalla Cassa stessa;

Delibera:

Art. 1.

Il contributo istituito dal provvedimento C.I.P. 12 settembre 1989, n. 18, punto 2, è dovuto su tutti i quantitativi di benzina assoggettati al pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine ed immessi al consumo in Italia per uso di autotrazione.

Art. 2.

I titolari degli impianti di lavorazione degli oli minerali e dei depositi doganali assimilati ai doganali, devono versare le somme dovute per tutti i quantitativi di benzina per autotrazione estratti per la immissione in consumo nel mese, entro il decimo giorno del mese successivo, con valuta per il beneficiario fissa al primo giorno del mese.

Il versamento deve essere effettuato nell'apposito conto corrente bancario che la Cassa ha presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, sede di Roma, contraddistinto dal n. 300.030, e deve riguardare le partite di benzina per autotrazione estratte per l'immissione al consumo nel mese e distinte per ufficio finanziario, tramite il quale sono state effettuate le relative operazioni di estrazione.

Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare, conforme al modello allegato *A*, convalidata dal competente ufficio finanziario. Questo provvederà alla spedizione del primo esemplare, con allegato l'originale della ricevuta del versamento, alla Cassa conguaglio G.P.L., via del Tritone, 169 - 00187 Roma e tratterrà il secondo agli atti unitamente alla fotocopia della ricevuta del versamento. Il terzo esemplare sarà conservato dall'operatore.

Dalla ricevuta della banca debbono risultare:

a) il periodo al quale il versamento è riferito, espresso con quattro caratteri (es.: 1189);

b) i litri di benzina per autotrazione immessi al consumo;

c) la data della valuta fissa per il beneficiario (non oltre il primo giorno del mese successivo all'immissione in consumo);

d) codice dell'impianto di produzione, da richiedere preventivamente alla Cassa.

Art. 3.

Gli importatori provvedono al pagamento del sovrapprezzo per ogni partita importata mediante versamento nel conto corrente bancario di cui al precedente art. 2, secondo comma.

Il versamento deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di importazione definitiva, alla quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento.

Dalla ricevuta della banca debbono risultare:

a) la quantità importata immessa al consumo;

b) la data della valuta fissa per il beneficiario (lo stesso giorno della data di registrazione del documento d'importazione definitiva);

c) il codice della competente dogana;

d) il codice dell'importatore, da richiedere preventivamente alla Cassa.

Per i quantitativi di benzina per autotrazione, importati e nazionalizzati, le dogane comunicheranno alla Cassa mensilmente:

a) il numero e la data relativi alla registrazione di ciascun documento d'importazione definitiva;

b) la quantità importata espressa in litri;

c) le generalità dell'importatore.

Art. 4.

I soggetti obbligati al pagamento delle contribuzioni debbono comunicare, entro il giorno successivo, l'avvenuto versamento alla Cassa, trasmettendo la ricevuta a mezzo fax, o in mancanza di detto dispositivo, notificandone gli estremi a mezzo telex.

Le disposizioni della presente delibera hanno effetto dal 1° novembre 1989.

Roma, addì 26 settembre 1989

Il Presidente: RUOPPOLO

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO

Ditta ....

Impianto ....

U.T.I.F. (o dogana) ....

Si dichiara che nel mese di .... sono stati estratti per l'immissione al consumo litri .... di benzina per autotrazione e che è stata versata la somma di

L. ....

sul conto corrente n. .... aperto presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, filiale di Roma, intestato alla Cassa conguaglio G.P.L., come da ricevuta allegata del ....

Si comunica inoltre che quest'ultima è stata trasmessa a mezzo fax il ....

Data, ...

Il titolare

....

89A4659

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 31 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze, in data 3 dicembre 1987 e 22 giugno 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 87 e 88, relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 87. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione, articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici (*a*);
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*b*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica (*c*)
9) citologia ed istologia (*d*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*e*);

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

15) botanica;

16) fisiologia vegetale;

17) microbiologia generale;

18) ecologia;

19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo morfologico funzionale:*

antropologia (facoltativo);

botanica II;

fisiologia generale II;

zoologia II.

B) *Indirizzo biologico ecologico:*

botanica II;

ecologia applicata (facoltativo);

igiene;

zoologia II.

C) *Indirizzo biomolecolare:*

biologia molecolare II;

chimica biologica II;

genetica II;

metodologia biochimica (facoltativo).

D) *Indirizzo fisiopatologico:*

anatomia umana;

farmacologia;

fisiologia generale II;

igiene (facoltativo);

patologia generale.

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli orientamenti interni agli indirizzi indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondano ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;

2) analisi biochimico-cliniche;

3) anatomia vegetale;

4) antropometria;

5) batteriologia;

6) biochimica cellulare;

7) biochimica comparata;

8) biochimica fisica;

9) biochimica industriale;

10) biochimica macromolecolare;

11) biochimica vegetale;

12) biofisica;

13) biologia cellulare;

14) biologia della pesca ed acquacoltura;

15) biologia delle popolazioni umane;

16) biologia dello sviluppo;

17) biologia marina;

18) biologia umana;

19) biometria;

20) biologia vegetale applicata;

21) botanica sistematica;

22) calcolo numerico e programmazione;

23) chimica analitica;

24) chimica analitica clinica;

25) chimica analitica strumentale;

26) chimica degli alimenti;

27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

28) chimica delle sostanze organiche naturali;

29) chimica fisica biologica;

30) citochimica ed istochimica;

31) citogenetica;
32) citologia animale;
33) citologia sperimentale;
34) citologia vegetale;
35) citopatologia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse;
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale;
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica;
43) ecologia preistorica;
44) ecologia umana;
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia;
47) embriologia comparata;
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata;
54) evoluzione biologica;
55) farmacologia cellulare;
56) farmacologia molecolare;
57) fisiologia cellulare;
58) fisiologia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate;
60) fisiopatologia endocrina;
61) fitogeografia;
62) fotobiologia;
63) biocristallografia;
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni;
66) genetica molecolare;
67) genetica quantitativa;
68) genetica umana;
69) genetica vegetale;
70) geobotanica;
71) idrobiologia e pescicolture;
72) igiene degli alimenti;
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica;
76) laboratorio di biologia molecolare;
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche;
83) laboratorio di microbiologia e serologia;
84) laboratorio di patologia generale;
85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento dell'informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) planctologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza dell'alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

Art. 88. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dall'indirizzo seguito.

Firenze, addì 31 luglio 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4612

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO 11 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'art. 289 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per «Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 2.

Dopo l'art. 349, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per «Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Art. 350. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi di Trieste. La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. La scuola rilascia il diploma di tecnico della riabilitazione pischiatrica e psicosociale.

Art. 351. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 352. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica psichiatrica.

Art. 353. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 354. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

struttura e funzioni del S.N.;

psicologia;

neurofisiopatologia;

clinica psichiatrica;

psicoterapia;

teoria e tecnica dei test;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria sociale e transculturale.

2° Anno:

psicoterapia;

neuropsichiatria;

psicogeriatria;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

a) *Indirizzo tecnico-riabilitativo:*

tecniche di riabilitazione psicomotoria;

tecniche di terapia occupazionale;

tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

b) *Indirizzo socio-psicoterapeutico:*

psicoterapia di gruppo;

tecniche di psicoterapia espressiva;

comunità terapeutiche.

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazioni.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 355. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti divisioni ambulatori/laboratori:

istituto di clinica psichiatrica;

strutture convenzionate con detta clinica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione. che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 356. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 11 agosto 1989

Il rettore: FUSAROLI

89A4613

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO 7 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la nota del 10 agosto 1989, prot. 1285, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha demandato a questa Università la predisposizione del provvedimento formale di modifica statutaria ai sensi dell'art. 1 della legge n. 615/81, ora per allora, per l'inquadramento del prof. El Sawi Mahmoud;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è modificato come appresso:

Articolo unico

All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di chimica di cui all'art. 48 e alla tabella C2 (allegata all'art. 30) è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi e simulazione dei processi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, addì 7 settembre 1989

Il rettore: AIELLO

89A4614

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO 8 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 621, relativo alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 621. — Il corso di studi ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede non meno di quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno 2/3 delle ore previste negli anni 2° e 3°. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in sessanta per ciascun anno di corso e per un totale di centottanta studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 8 settembre 1989

p. *Il rettore:* DIANZANI

89A4633

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 6 settembre 1989, n. 8.

Circolare illustrativa delle norme in materia di differimento dei termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici I.V.A.
Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova
Al comando generale della Guardia di finanza
e, per conoscenza:
Alla Direzione Generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

Premessa.

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ha, tra l'altro, introdotto un nuovo sistema di imposizione per i lavoratori autonomi e per le imprese minori, limitando il «forfait» ai contribuenti con ricavi o compensi ovvero con volume di affari annuo non superiore a 18 milioni di lire e ha introdotto, per i contribuenti con ricavi superiori a 18 e fino a 360 milioni di lire, modalità semplificate di determinazione del reddito.

Il nuovo sistema trova applicazione a partire dall'anno 1989; tuttavia, date le sostanziali innovazioni apportate dalla nuova disciplina rispetto al precedente sistema, lo stesso decreto ha previsto la possibilità di una sistemazione dei rapporti pregressi, differendo al 30 settembre 1989 i termini stabiliti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IVA, inclusa la presentazione delle relative dichiarazioni.

Poiché una così profonda innovazione ai principi tributari recata dal nuovo sistema impositivo non può considerarsi alla stregua di una mera modifica procedimentale, è apparso opportuno che l'innovazione stessa fosse accompagnata da un adeguato sistema di sanatoria. Tale sistema, è stato attuato attraverso un meccanismo di regolarizzazione degli adempimenti tributari, collegato al differimento dei termini, in modo da consentire, da un lato, di non rinunciare alla pretesa tributaria e, dall'altro, di aumentare il gettito complessivo delle entrate.

L'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989 consente perciò ai contribuenti, che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata, per tutte le annualità indicate dalla norma stessa per le quali non sia intervenuto accertamento definitivo, di porre riparo ad eventuali omissioni effettuando entro il nuovo termine del 30 settembre 1989 i relativi adempimenti. Pertanto, entro detto termine, ai fini del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo e dell'I.V.A., non solo possono essere presentate le dichiarazioni a suo tempo omesse ovvero possono essere modificate quelle incomplete o infedeli, ma potrà altresì procedersi, ad esempio, alla fatturazione delle operazioni, alla effettuazione delle annotazioni contabili, ecc.

Dispone inoltre lo stesso art. 14 che, se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni pesentate entro il termine differito non è inferiore, per ciascun periodo d'imposta, a quello risultante dall'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi e che, in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto.

In attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto-legge n. 69 — che detta le regole procedurali per la determinazione dei predetti coefficienti — nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1989 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989 che ha stabilito i coefficienti medesimi.

Tenuto conto della circostanza che l'Amministrazione finanziaria procede ai propri controlli, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente con apposito decreto del Ministro delle finanze, qualora le dichiarazioni prodotte entro il termine differito espongano un ammontare di reddito di lavoro autonomo o d'impresa e di imposta sul valore aggiunto non inferiore, per ciascun periodo d'imposta, a quello risultante dall'applicazione dei predetti coefficienti, non si procederà ad accertamento e, pertanto, deve ritenersi superflua l'analitica indicazione delle singole operazioni regolarizzate.

Va da sé che resta fermo il potere di controllo dell'Amministrazione relativamente agli elementi posti a base della determinazione del reddito e dell'I.V.A. congrui ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989.

Quanto sopra premesso, si formulano i seguenti chiarimenti concernenti:

1) i soggetti ammessi a fruire del differimento dei termini;

2) i coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili;

3) gli effetti del differimento dei termini.

1) *Soggetti ammessi a fruire del differimento dei termini.*

I soggetti ammessi a fruire del differimento dei termini di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989, alle condizioni di seguito indicate, sono:

1) le persone fisiche esercenti attività commerciali (cfr. l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 577, ora art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del menzionato testo unico (già art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973);

2) le persone fisiche, le società semplici e le associazioni esercenti arti e professioni (cfr. l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, ora art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi).

Come già precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, approvato con decreto ministeriale del 21 luglio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1989, gli imprenditori e le società di cui al punto 1 possono fruire del differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA e per l'effettuazione dei relativi adempimenti, sia per i periodi di imposta in cui si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avalersi, in caso di omessa dichiarazione del reddito di impresa) del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa di cui al decreto-legge n. 853 del 1984, sia per i periodi di imposta anteriori al 1985 nei quali si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avalersi, in caso di omessa dichiarazione del reddito di impresa) del regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Restano, quindi, esclusi i periodi di imposta per i quali i contribuenti erano obbligati, anche per effetto di opzione, alla tenuta della contabilità ordinaria.

I soggetti che si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avvalersi) di regimi di contabilità semplificata sono coloro i quali hanno conseguito, nei periodi di imposta a tal fine rilevanti ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, un ammontare di ricavi non superiore al limite previsto dalla legge (180 milioni dal 1974 al 1976; 360 milioni dal 1977 al 1979; 480 milioni dal 1980 al 1982; 780 milioni dal 1983 in poi) tenendo anche conto dei ricavi esposti nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989.

Pertanto, ad esempio, qualora il contribuente nell'anno 1983 abbia tenuto la contabilità semplificata in quanto tale anno costituiva l'ultimo del triennio nel quale poteva fruire di detta contabilità e non abbia conseguito nello stesso anno ricavi di ammontare superiore a 780 milioni di lire, detto contribuente può fruire del differimento dei termini per l'intero periodo 1983-1987, sempre che non abbia optato per il regime ordinario.

Gli esercenti arti e professioni di cui al punto 2 possono fruire del menzionato differimento dei termini sia per i periodi di imposta in cui si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avvalersi, in caso di omessa dichiarazione del reddito di lavoro autonomo) del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui al decreto-legge n. 853 del 1984, o che comunque, per i periodi di imposta 1985, 1986 e 1987, non erano obbligati alla tenuta del repertorio annuale della clientela, sia per i periodi di imposta anteriori al 1985, indipendentemente dalla circostanza che negli stessi abbiano determinato il reddito, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, in modo ordinario ovvero forfetario.

Restano, quindi, esclusi soltanto i periodi di imposta dal 1985 al 1987 per i contribuenti in regime ordinario obbligati alla tenuta del repertorio annuale della clientela.

Conseguentemente, possono fruire del differimento dei termini anche gli esercenti arti e professioni che, nel corso del triennio 1985-1987, pur essendosi avvalsi del regime ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non erano obbligati — non essendo per gli stessi prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi — alla tenuta del repertorio medesimo.

Tale conclusione discende dalla considerazione che l'art. 17 del decreto-legge n. 69 del 1989 consente di fruire del differimento dei termini anche agli esercenti arti e professioni e che per contabilità semplificata di cui all'art. 14, comma 1, del decreto stesso, costituente presupposto per essere ammessi al beneficio del differimento medesimo, deve quindi intendersi quella limitata alle scritture di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Va rilevato che il secondo comma dell'art. 14 dispone che per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione resa dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi ha effetto anche per i soci, associati e partecipanti all'impresa familiare, nonché per il coniuge in caso di azienda coniugale (non gestita in società con il coniuge).

Essi debbono, quindi, procedere ad adeguare la propria situazione al nuovo reddito dichiarato dal soggetto partecipato usufruendo della riapertura dei termini, ma non è richiesto nei loro confronti il pagamento dell'importo di L. 500.000.

Il comma 2-*bis* dell'art. 14 prevede altresì il differimento al 30 settembre 1989 del solo termine per la presentazione della dichiarazione per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi.

Poiché la norma recata da comma 2-*bis* dell'art. 14 costituisce una previsione autonoma e distinta rispetto alle disposizioni di cui possono avvalersi i soggetti indicati nel comma 1 dello stesso art. 14, si rinvia ai chiarimenti che saranno forniti con apposita circolare.

2) *Coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili.*

Ad integrazione dei chiarimenti già forniti con le circolari, di eguale contenuto, n. 7/1734 e n. 39/665876 dell'11 agosto 1989, emanate, rispettivamente, dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Per quanto concerne le imposte sui redditi si precisa che — poiché in base al disposto degli articoli 14, comma 1, secondo periodo, e 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 1989, non si procederà, come già detto, ad alcun accertamento qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per ciascun periodo di imposta, in base ai coefficienti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989 — per ottenere il detto effetto è sufficiente che il contribuente indichi, nel quadro *D*, sez. I, colonna 6, se esercente attività artistica o professionale, ovvero sez. II, colonne 9 e 12 (rispettivamente ai fini dell'imposta personale e dell'ILOR), se esercente attività di impresa, un reddito imponibile almeno pari a quello determinato sulla base dei menzionati coefficienti. Se nella dichiarazione sono stati indicati componenti positivi e negativi di reddito (determinati in conformità alla normativa vigente in ciascun periodo di imposta) la cui differenza risulta inferiore al reddito imponibile determinato sulla base dei coefficienti, il contribuente può esporre nelle colonne sopra menzionate quest'ultimo reddito, qualora intenda adeguarvisi, specificando nello spazio riservato alle «Annotazioni», i periodi di imposta interessati con a fianco la dicitura «applicazione coefficienti».

Per quanto concerne l'I.V.A. si ritiene di dover precisare che l'imposta di riferimento risultante dall'applicazione dei suddetti coefficienti — per ciascuno degli anni per i quali il contribuente, avvalendosi della riapertura dei termini, intende usufruire delle particolari disposizioni agevolative conseguenziali all'adeguamento dell'imposta stessa — va confrontata con quella di competenza, dichiarata per i periodi stessi, quale scaturisce dalla differenza tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili e quella detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, afferente gli acquisti e le importazioni

Ciò sta a significare che, al fine di evitare l'azione accertatrice, l'I.V.A. ricalcolata dal contribuente sulla base dei nuovi elementi positivi e negativi riflettenti le operazioni effettivamente poste in essere per ciascun periodo d'imposta, non deve essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti e dalla relativa percentuale di detrazione.

Ne consegue che, qualora l'imposta dovuta in base alla nuova dichiarazione sia inferiore a quella risultante dall'applicazione dei detti parametri, la differenza va computata nella colonna 5 della sez. II del quadro *C*.

Naturalmente per la determinazione degli importi complessivi da indicare nell'anzidetta colonna 5 (I.V.A. a debito) e nella successiva colonna 6 (I.V.A. in detrazione), devesi tener conto anche, come già precisato nelle istruzioni per la compilazione dell'apposito modello di dichiarazione, rispettivamente dei rimborsi liquidati (esclusi quelli richiesti, ma non ancora liquidati) e dei versamenti effettuati. Va inoltre tenuto conto delle eccedenze d'imposta computate in detrazione nell'anno successivo, sottolineando che quelle relative all'anno 1982, riportate nella dichiarazione originaria presentata per l'anno 1983, vanno computate nella colonna 6, mentre per gli anni successivi può tenersi conto unicamente delle eccedenze del 1982 non compensate interamente nel 1983 e di quelle eventualmente emergenti dalle nuove dichiarazioni per effetto della presenza di operazioni non imponibili e non di quelle risultanti dalle dichiarazioni originarie relative agli anni successivi.

Sempre a proposito del trattamento delle eccedenze di imposta riportate nell'anno successivo, si rammenta, come già evidenziato nelle «istruzioni», che nelle ipotesi in cui tali eccedenze siano state già utilizzate per periodi d'imposta per i quali non è prevista la presentazione di una nuova dichiarazione (ad esempio, per l'anno 1988), il credito risultante dalla originaria dichiarazione (nell'esempio, quello del 1987) va computato nella richiamata colonna 5, alla stregua dei rimborsi liquidati.

3) *Effetti del differimento dei termini.*

Il differimento al 30 settembre 1989 dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa e dell'imposta sul valore aggiunto comporta che tutti gli adempimenti funzionalmente diretti alla determinazione del reddito o dei corrispettivi da indicare nelle dette dichiarazioni risultano automaticamente e definitivamente sanati sul piano amministrativo una volta che siano correttamente effettuati entro il predetto termine.

Risultano, pertanto, superati gli aspetti sanzionatori amministrativi connessi all'omissione di registrazioni e annotazioni, nonché quelli connessi alla mancata emissione dei documenti giustificativi delle registrazioni (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali).

L'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 stabilisce, altresì, come già ricordato, che se gli imponibili dichiarati non risultano inferiori a quelli determinati per i corrispondenti anni in base ai coefficienti presuntivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto nei limiti dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate. Ciò implica che, se le dichiarazioni corrispondono al criterio enunciato, per i periodi di imposta per i quali gli importi dichiarati non sono inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti non è necessario procedere ad una analitica evidenziazione e regolarizzazione degli adempimenti connessi alle operazioni medesime.

Si ricorda che è in ogni caso dovuta per ciascun periodo d'imposta che forma oggetto della dichiarazione una somma di L. 500.000 che si riferisce indistintamente all'I.V.A. e alle imposte sui redditi e che, pertanto, deve sempre essere versata anche relativamente alle annualità comprese nelle dichiarazioni per le quali non si apportano variazioni rispetto alle dichiarazioni originariamente presentate; in questo caso non è necessario riprodurre nella nuova dichiarazione i dati contenuti nella dichiarazione originaria.

A tale proposito si precisa che con il versamento del detto importo di L. 500.000 vengono sanate le sole violazioni (formali e sostanziali) relative all'inosservanza degli adempimenti funzionalmente diretti alla determinazione del reddito o dei corrispettivi indicati nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989.

Ogni altra violazione formale può, invece, formare oggetto di sanatoria con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989.

Va, infine, rilevato che, poiché per effetto dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989 gli originari termini di presentazione delle dichiarazioni sono stati differiti al 30 settembre 1989, ne discende che da tale data iniziano a decorrere i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché quelli stabiliti dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Pertanto, nel caso in cui nella dichiarazione di cui al menzionato art. 14 sia stato esposto un ammontare di reddito o di I.V.A. inferiore a quello risultante dall'applicazione degli appositi coefficienti, per i relativi anni i termini per l'accertamento scadono il 31 dicembre 1994 per le imposte sui redditi ed il 31 dicembre 1993 per l'I.V.A.

* * *

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e i centri di servizio delle imposte dirette daranno assicurazione di adempimento alle rispettive intendenze di finanza; queste e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari accuseranno ricevuta alle rispettive direzioni generali di questo Ministero.

Il Ministro: FORMICA

89A4686

CIRCOLARE 11 agosto 1989, n. 39.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989 - Coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

e, per conoscenza:

Alle direzioni generali

Alle intendenze di finanza

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1989) sono stati pubblicati i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili stabiliti ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Si formulano al riguardo i più urgenti chiarimenti utili ai fini della corretta applicazione dei coefficienti in argomento.

I coefficienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1989 sono stati determinati attraverso l'elaborazione dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e riferiti alle dichiarazioni dei contribuenti ai fini dell'imposizione sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto. Le categorie di attività di cui alla tabella allegata al decreto medesimo sono corrispondenti a quelle riportate nella «Tabella delle attività» pubblicata annualmente nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni.

Per l'utilizzo dei coefficienti, quindi, il contribuente dovrà ricercare nella suddetta tabella il codice corrispondente a quello dell'attività esercitata per i singoli periodi di imposta.

Infine, nel richiamare le istruzioni a suo tempo fornite per la compilazione del mod. 740/E-G-H della dichiarazione annuale dei redditi, si ricorda che il titolare dell'impresa familiare, nell'importo relativo alle retribuzioni deve sommare anche l'ammontare spettante ai collaboratori familiari per l'attività dagli stessi prestata nell'impresa.

Va altresì tenuto presente, per quanto riguarda i contribuenti che utilizzano i locali anche per scopi diversi dall'esercizio di imprese, arti e professioni, che gli stessi debbono commisurare la superficie all'effettiva incidenza che ha l'esercizio di imprese, arti e professioni rispetto al complesso delle attività svolte.

Di seguito viene riportato un esempio riguardante un contribuente classificato per la sua attività con il codice 4235 (elettrodomestici, ecc.).

Per tale contribuente si ipotizza che negli anni in questione (1983-1987) abbia svolto la propria attività con una struttura organizzativa quale risulta dai dati ed elementi sotto indicati:

Anno	Dimensione	Retribuzioni	Consumi	Beni str.	Acquisti
1983	mq 200	20.000.000	5.000.000	20.000.000	100.000.000
1984	mq 200	22.000.000	6.000.000	20.000.000	110.000.000
1985	mq 200	25.000.000	7.000.000	20.000.000	120.000.000
1986	mq 200	30.000.000	8.000.000	24.000.000	130.000.000
1987	mq 200	35.000.000	9.000.000	24.000.000	140.000.000

A titolo di esempio vengono riportati i calcoli relativi agli anni 1983 e 1987:

Anno 1983:

1. Base			=	L.	9.979.000
2. Locali	200	× 16.927	=	»	3.385.400
3. Retribuzioni	20.000.000	× 1.688	=	»	33.760.000
4. Consumi	5.000.000	× 0.281	=	»	1.405.000
5. Beni str.	20.000.000	× 0,191	=	»	3.820.000
6. Acquisti	100.000.000	× 0.867	=	»	86.700.000
	Totale		=	L.	139.049.400

Trattandosi dell'anno 1983, l'importo va moltiplicato per l'indice di adeguamento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

L. 139.049.400 x 0.827 = L. 114.993.854.

Ipotizzando che il contribuente operi in una delle province per le quali è previsto dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'incremento del 5 per cento, il suddetto importo deve essere così adeguato:

L. 114.993.854 x 1.05 = L. 120.743.547.

Anno 1987:

1. Base			=	L.	9.979.000
2. Locali	200	× 16.927	=	»	3.385.400
3. Retribuzioni	35.000.000	× 1.688	=	»	59.080.000
4. Consumi	9.000.000	× 0.281	=	»	2.529.000
5. Beni str.	24.000.000	× 0.191	=	»	4.584.000
6. Acquisti	14.000.000	× 0.867	=	»	121.380.000
	Totale		=	L.	200.937.400

e quindi, applicando gli indici di adeguamento:

L. 200.937.400 x 1.150 = L. 231.078.010;

L. 231.078.010 x 1,05 = L. 242.631.910.

In conclusione, per il contribuente in esame, relativamente agli anni 1983 e 1987 (i calcoli relativi agli anni intermedi vanno effettuati con la stessa metodologia) sono stati determinati i valori di riferimento dei ricavi e dei corrispettivi da utilizzare per il calcolo del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, il reddito di riferimento si determina sottraendo dai ricavi come sopra determinati l'ammontare risultante dall'applicazione ai ricavi stessi del coefficiente di deduzione — da considerare valido anche per gli anni 1983 e 1984 — indicato nella colonna 8 della tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 1989. Per il 1987 si avrà:

L. 242.631.910 — (242.631.910 x 81/100) = L. 46.100.063.

Il reddito così calcolato costituisce l'ammontare minimo che, nello specifico caso ipotizzato, dovrà risultare nel quadro *D*, sezione II, colonna 9, del modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1989, affinché si producano gli effetti di cui agli articoli 14, comma 1, e 17 del decreto-legge n. 69.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, gli ammontari sopra indicati sono assunti, come si è detto, anche come determinazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi realizzati, da ripartire, per la determinazione della relativa imposta, nella stessa proporzione delle operazioni attive indicate nella dichiarazione originaria dell'anno di riferimento.

A chiarimento di quanto esposto si formula il seguente esempio riferito al contribuente di cui sopra, relativo all'anno 1987:

Dichiarazione originaria

corrispettivi imponibili L. 100.000.000, aliquota 9%;
corrispettivi imponibili L. 50.000.000, aliquota 18%.

Calcolo dell'IVA di riferimento

242.631.910 : 150.000.000 = X 100.000.000

$$X = \frac{242.631.910 \times 100.000.000}{150.000.000} = 161.754.610$$

161.754.610 × 0.09 = 14.557.914

242.631.910 : 150.000.000 = X : 50.000.000

$$X = \frac{242.631.910 \times 50.000.000}{150.000.000} = 80.877.300$$

80.877.300 × 0.18 = 14.557.914

Totale IVA 29.115.828

Applicando la percentuale di detrazione di cui alla colonna 7 si ha:

29.115.828 — (29.115.828 × 74/100) = 7.570.115.

Ai fini del calcolo della detrazione il cui coefficiente — da considerare valido anche per gli anni 1983 e 1984 — è indicato nella colonna 7 della tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, va poi precisato che, giusto quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ipotesi in cui concorrano a formare i corrispettivi complessivi anche operazioni per le quali l'imposta non è dovuta (ad esempio operazioni non imponibili in quanto aventi per oggetto esportazioni da parte del cedente, trasporti internazionali, ecc.) ma la detrazione non è preclusa a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 633/1972, le suddette operazioni sono considerate alla stregua delle operazioni imponibili, nel senso che la percentuale di detrazione va applicata all'imposta relativa alle operazioni imponibili sommata a quella presunta calcolata sulle operazioni non imponibili, così come era previsto dal terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; nell'ipotesi invece in cui concorrano con le operazioni imponibili operazioni per le quali l'imposta non è dovuta ma è preclusa la detrazione a norma del già citato art. 19 (operazioni esenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972), la percentuale di detrazione va applicata esclusivamente all'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Si formula in proposito il seguente esempio riferito al contribuente di cui sopra:

Dichiarazione originaria

corrispettivi imponibili L. 100.000.000, aliquota 9%;
corrispettivi imponibili L. 50.000.000, aliquota 18%;
corrispettivi non imponibili L. 30.000.000, aliquota 18%;
corrispettivi esenti L. 20.000.000.

Calcolo dell'IVA di riferimento

242.631.910 : 200.000.000 = X : 100.000.000

$$X = \frac{242.631.910 \times 100.000.000}{200.000.000} = 121.315.955$$

121.315.955 × 0,09 = 10.918.435

242.631.910 : 200.000.000 = X : 50.000.000

$$X = \frac{242.631.910 \times 50.000.000}{200.000.000} = 60.657.977$$

60.657.977 × 0,18 = 10.918.435

242.631.910 : 200.000.000 = X : 30.000.000

$$X = \frac{242.631.910 \times 30.000.000}{200.000.000} = 36.394.786$$

36.394.786 × 0,18 = 6.551.061

Totale IVA 28.387.931

Applicando la percentuale di detrazione di cui alla colonna 7 si ha:

21.836.870 — (28.387.931 × 74/100) = 829.802.

Per gli anni 1983 e 1984, l'aliquota applicabile alle operazioni non imponibili, sempre ai fini del calcolo dell'IVA di riferimento, va determinata calcolando la media ponderata delle aliquote relative alle operazioni imponibili poste in essere negli stessi anni.

L'IVA così calcolata costituisce l'ammontare di riferimento per stabilire la congruità di quella risultante dalla dichiarazione annuale originaria e per determinare l'eventuale «quantum» da integrare avvalendosi della riapertura dei termini.

Gli esempi sopra riportati presuppongono che siano state, a suo tempo, presentate le dichiarazioni IVA. In caso di omessa dichiarazione, invece, gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti sono da imputare esclusivamente alle operazioni imponibili poste in essere nell'anno di riferimento, con l'aliquota propria dell'attività scelta.

Il direttore generale: SILVESTRI

89A4687

CIRCOLARE 2 ottobre 1989, n. 10.

Art. 14, comma 2-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 - Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte degli enti non commerciali.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio

e, per conoscenza:

A tutte le direzioni generali

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al comando generale della Guardia di finanza

Premessa.

Il comma 2-*bis* dell'art. 14 introdotto con la legge n. 154 del 27 aprile 1989, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, stabilisce che per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione delle dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti».

Detto termine del 30 settembre è stato ulteriormente differito al 16 ottobre 1989 per effetto della disposizione recata dall'art. 13 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 1330.

Soggetti ammessi a fruire del differimento dei termini.

Sono da considerarsi destinatari della disposizione recata dal citato comma 2-*bis* dell'art. 14 gli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 dal testo unico dalle imposte sui redditi che abbiano esercitato attività commerciali, ivi compresi quelli soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Tuttavia, questi ultimi sono destinatari delle norme speciali recate dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, dall'art. 10 del decreto-legge n. 511 del 28 novembre 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27 gennaio 1989, nonché dalla disposizione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989, convertito nella legge n. 144 del 24 aprile 1989, che ha ulteriormente prorogato il termine per fruire del differimento al 31 dicembre 1989 per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e per i versamenti relativi alle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni medesime.

Nei confronti dei medesimi soggetti si applica, poi, la disposizione di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 288, che ha differito al 20 dicembre 1989, tra l'altro, i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto.

Gli enti non commerciali che non sono, invece, destinatari delle normative speciali sopra riportate, ma ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, sono ammessi a fruire del differimento dei termini fino al 16 ottobre 1989 relativamente alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e non anche per l'effettuazione dei connessi adempimenti contabili.

La norma recata dal comma 2-*bis*, infatti, pur essendo inserita nel contesto dell'art. 14 che tratta al comma 1 del differimento dei termini per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi «previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988», ha una portata del tutto diversa da quella di cui al precedente comma 1 cosicché i soggetti destinatari del comma 2-*bis* possono produrre entro il 16 ottobre 1989 le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi per le attività commerciali esercitate relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni medesime.

Al riguardo è opportuno ricordare che con decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, convertito nella legge n. 243 del 30 giugno 1989 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tra i quali trovano collocazione i soggetti destinatari nella norma di cui al comma 2-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono stati differiti al 30 maggio 1989

Per gli stessi soggetti di cui al citato comma 2-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 non è dovuto il versamento della somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989 ridotta alla metà né è applicabile la disposizione di cui al secondo periodo del precedente comma 1 dell'art. 14 dello stesso decreto.

Poiché le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali devono essere corrisposte nel termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni per la cui presentazione si fruisce del differimento dei

termini al 16 ottobre 1989, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti, vanno effettuati entro lo stesso termine del 16 ottobre 1989.

La norma recata dal comma 2-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989 è applicabile per i periodi d'imposta per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo.

Ne consegue che la disposizione è applicabile per i periodi d'imposta per i quali non è intervenuto accertamento ovvero, se questo è stato notificato, la relativa contestazione è tutt'ora pendente presso gli organi giurisdizionali.

È opportuno, altresì, precisare che i termini di decadenza per l'azione accertatrice relativa alle dichiarazioni per le quali il termine di presentazione è stato differito al 16 ottobre 1989, vanno a cadere, in applicazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, entro il 31 dicembre 1994.

Effetti del differimento dei termini.

Il differimento al 16 ottobre 1989 dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativamente alle attività commerciali esercitate dagli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi comporta che tutti gli adempimenti la cui effettuazione è prevista entro il termine di presentazione delle dichiarazioni medesime, quali, ad esempio, la redazione dell'inventario e del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite che, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, va effettuata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, risultano automaticamente e definitivamente sanati una volta che siano correttamente effettuati entro il predetto termine e sempreché si riferiscano a periodi d'imposta per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo.

Appare opportuno, infine, richiamare l'attenzione sul fatto che la disposizione recata dal comma 2-*bis* dell'art. 14 in argomento non si applica relativamente ai redditi che non siano d'impresa cosicché gli enti non commerciali che abbiano conseguito soltanto redditi di altra natura non dichiarati precedentemente non possono fruire della norma agevolativa di cui al comma 2-*bis*.

Modulistica.

I soggetti destinatari della norma di cui al comma 2-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989 devono utilizzare i modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con decreti del Ministro delle finanze relativamente ai periodi d'imposta interessati e dichiarare in essa i redditi d'impresa per i quali sono stati ammessi a fruire della norma di cui al comma 2-*bis* dell'art. 14.

Si fa presente che anche gli enti non commerciali che intendono fruire del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al comma 2-*bis* dell'art. 14 in commento possono presentare le anzidette dichiarazioni in fotocopia conforme ai modelli di dichiarazione approvati dal Ministro delle finanze — anche derivandoli da quelli pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* — analogamente a quanto precisato relativamente alla sanatoria degli enti non commerciali a contabilità pubblica con risoluzione n. 9/1235-89 del 4 agosto 1989.

Le dichiarazioni devono essere spedite mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno, nel periodo dal 1° settembre al 16 ottobre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.

Le dichiarazioni sono irrevocabili e vanno presentate per i soli periodi d'imposta per i quali i soggetti interessati, avendo esercitato attività commerciali, intendono usufruire della disposizione recata dall'art. 14.

Versamenti delle imposte, controllo e liquidazione delle dichiarazioni.

Per ciò che concerne i versamenti delle imposte e il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni si procede secondo le normali disposizioni previste dalla vigente normativa non potendosi ritenere applicabili alla fattispecie la disciplina particolare introdotta dagli articoli 16 e 18 del decreto-legge n. 69 del 1989 specificamente prevista per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14.

Stante il disposto della norma recata dall'art. 19 del decreto-legge n. 69 del 1989 che ha, quali destinatari, i «soggetti di cui all'art. 14» e, quindi, anche gli enti non commerciali di cui al comma 2-*bis* dell'art. 14, è da ritenere che la disposizione contemplata nello stesso art. 19 debba trovare applicazione anche nei confronti degli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, che non si sono avvalsi del differimento dei termini previsti nel medesimo art. 14.

Pertanto nei confronti di detti enti sono prorogati di tre anni i termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984.

* * *

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pregati di accusare ricevuta della presente e di provvedere a curare l'invio della circolare stessa ai dipendenti uffici.

Il direttore generale: ROXAS

89A4644

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari onorarie al titolare del consolato di seconda categoria in Mbabane (Swaziland)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Marzio Maurizio Giuseppe d'Orsi, console onorario in Mbabane (Swaziland), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Maputo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale all'ambasciata d'italia in Maputo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri sentita, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Maputo;

h) tenuta delle schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 22 settembre 1989

Il Ministro: DE MICHELIS

89A4665

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 694, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicati, il 16 ottobre 1989, gli elenchi delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativi al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso le istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984:

docenti di materie letterarie (codice funzione 003 - area linguistica inglese);

insegnanti elementari (codice funzione 002 - area linguistica inglese).

89A4664

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico Fluormen

Si comunica che con decreto ministeriale n. R/719 in data 21 settembre 1989 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico chirurgico Fluormen pasta dentifricia ad azione disinfettante reg. 7610 della ditta A. Menarini S.a.s., cod. fisc. 00395270481, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Si richiama l'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

89A4663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1989, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 269, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modificazioni agli articoli 10, 14, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 59, 61 e 62 dello statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 537, nonché l'introduzione nello statuto medesimo dei nuovi articoli 65, 66 e della tabella *A*.

89A4636

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559/C-50.8977-C-88, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «Winchester» mod. US M1 (alzo a diottra regolabile) cal. 30 Court (canna mm 456), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559/C-50.9121-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico «Israel military industries» mod. S.A. Sniper Rifle cal. 308 Winchester (canna mm 508), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559/C-50.9132-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «Haenel» mod. S.T. G. 43 cal. mm 8 (canna mm 419), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559/C-50.9145-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «Società armi bresciane» mod. SAB G 2001 Super Auto cal. mm 9 × 17 (380 ACP) (canna mm 92), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559/C-50.9182-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «F.lli Tanfoglio» mod. TZ 75 cal. mm 9 Parabellum (canna mm 120), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559/C-50.9183-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «Tanfoglio Giuseppe» mod. GT 380 cal. mm 9 corto (380 ACP) (canna mm 95), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559 C-50.9184-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «Tanfoglio Giuseppe» mod. GT 380 E 380 cal. mm 9 corto (380 ACP) (canna mm 95), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559 C-50.9185-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «Tanfoglio Giuseppe» mod. GT 382 cal. mm 9 corto (380 ACP) (canna mm 95), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 559 C-50.9186-C-89, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «Tanfoglio Giuseppe» mod. ST 380 GT 380 XE cal. mm 9 corto (380 ACP) (canna mm 95), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

89A4619

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 marzo 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi occupazionale nell'area industriale di San Giuseppe Jato (Palermo) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'allacciamento del bacino secondario al serbatoio Poma sul fiume Jato - derivazione del fiume Belice destro, a decorrere dal 27 giugno 1988.

89A4690

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000
Abbonamento semestrale .... L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*